

Marco Badiani

Ragioniere Commercialista Revisore Contabile

Pierluigi Coppini

Ragioniere Commercialista Revisore Contabile

Giulia Massari

Dottore Commercialista Revisore Contabile

Simona Sguanci

Dottore Commercialista Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi

Dottore Commercialista Revisore Contabile Prato, 15 Novembre 2019 Lettera informativa n. 38/2019

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI

OGGETTO: MODIFICHE DAL 1° GENNAIO 2020 ALLA GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO

La conversione in legge del "decreto crescita" (D.L. 34/2019) modifica, a partire **dal 1°gennaio 2020**, la **procedura** di emissione / ricezione delle **dichiarazioni di intento**.

Si ricorda che gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto *plafond* tramite cui possono acquistare senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72.

Si riepilogano di seguito gli effetti delle recenti modifiche.

Fino al 31 dicembre 2019

L'esportatore abituale ha l'obbligo di:

- numerare e datare progressivamente la dichiarazione d'intento emessa nei confronti di ciascun fornitore annotandola in un apposito registro;
- trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia
 Entrate;
- consegnare la dichiarazione d'intento unitamente alla copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione al proprio fornitore.

- Il **fornitore** dell'esportatore abituale, una volta ricevuti i predetti documenti, deve:
- sul sito dell'Agenzia delle Entrate riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale;
- numerare le dichiarazioni d'intento ricevute
 e annotare le stesse in apposito registro
- **indicare in fattura** gli **estremi** della dichiarazione d'intento ricevuta.

1



Dal 1° gennaio 2020

L'esportatore abituale avrà l'obbligo di:

- **trasmettere telematicamente** la dichiarazione d'intento all'Agenzia Entrate.

Il **fornitore** dell'esportatore abituale dovrà:

- sul sito dell'Agenzia delle Entrate riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale;
- indicare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento assegnati dall'Agenzia delle Entrate.

Di fatto, dal gennaio 2020 non vi sarà obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di intento trasmesse all'Agenzia Entrate, ma, indipendentemente dal tenore letterale della norma, al fine di evitare spiacevoli disguidi, a nostro avviso resta **opportuno** che l'esportatore abituale comunichi al proprio fornitore, anche a mezzo *mail*, l'intenzione di avvalersi della possibilità di acquistare senza applicazione dell'IVA, inviando a tal fine copia della dichiarazione di intento trasmessa.

Resta dovuta l'esposizione nel quadro VI della dichiarazione annuale Iva dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute per il modello dichiarativo 2020 periodo di imposta 2019.

Il D.L. 34/2019 prevede infine l'emanazione di un Provvedimento attuativo che dovrà, fra l'altro, definire se le nuove regole potranno considerarsi applicabili anche alle dichiarazioni di intento emesse e trasmesse nel 2019 seppur con riferimento ad operazioni che saranno effettuate, senza applicazione dell'IVA, nel periodo d'imposta 2020.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati